

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 3 del 13/01/2026

Oggetto: DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2026. CIG: B9EF7F2CE5.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il Decreto del Sindaco n.º 14 del 10.08.2023 con il quale il Dr. Ciro SATTO è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa;

CONSIDERATO che il contratto di servizio di brokeraggio assicurativo è in scadenza e che pertanto si ritiene opportuno attivare le procedure occorrenti per il nuovo affidamento del servizio di che trattasi per l'anno 2026;

RILEVATO che questo Comune non dispone tra il proprio personale di figure professionali specializzate nel settore assicurativo;

DATO ATTO che:

- in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare giusto ed opportuno giovarsi della collaborazione di un broker, figura professionale alla quale il Decreto Legislativo n. 209/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;

- l'apporto del broker in ausilio all'ente appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente stesso e di sottoporre all'Amministrazione comunale le migliori formule assicurative reperibili anche in rapporto ai costi da sostenere;

- l'assistenza e la consulenza del broker è opportuna e conveniente per il Comune considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della compagnia assicuratrice di una quota percentuale relativa ai premi di cui ai contratti conclusi e che conseguentemente per l'attività di brokeraggio assicurativo nulla sarà dovuto da parte del Comune di Porto Azzurro in aggiunta a quanto riconosciuto da parte delle Compagnie assicuratrici;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 che dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

CONSIDERATO che:

- la retribuzione delle prestazioni del broker avviene mediante conferimento, da parte della società assicuratrice, di una provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, nulla essendo dovuto, in aggiunta, da parte dell'assicurato, con la conseguenza che il servizio si presenta essenzialmente gratuito per l'Ente assicurato;

- che l'importo del programma assicurativo gestito da AON S.p.A. in un anno è pari a € 33.164,76 per cui, applicando ai premi assicurativi relativi all'annualità in corso l'ammontare delle

commissioni retrocesse dagli Assicuratori dall’intermediazioni dei contratti assicurativi spettante al broker, è € 4.486,71 annui, importo nettamente inferiore al limite di soglia per gli affidamenti diretti per servizi e forniture di € 140.000,00;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all’invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta;
- l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell’operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l’operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- la rotazione non si applica agli affidamenti di importo stimato al disotto dei 5.000,00 euro (Iva esclusa), come osservato dai Funzionari del Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio parere n. 3838 del 11/12/2025;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, il calcolo del valore del contratto è stato determinato tenendo conto del divieto di arbitrario frazionamento della commessa e delle fasce di importo, come sottolineato dall’Anac, che considera tuttora valide alcune delle “misure antielusive del principio di rotazione”, individuate al punto 3.6 delle abrogate Linee Guida n. 4;

VERIFICATO che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge n.296/2006- in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di brokeraggio assicurativo;

RITENUTO sulla base della pregressa esperienza nella gestione del rapporto scaduto, opportuno procedere ad affidamento diretto dell’incarico in quanto non comporta costi diretti per l’Ente committente e la tipologia di presentazione offerta assume connotati esclusivamente qualitativi di difficile comparazione se non con riferimento alle dotazioni e alla professionalità del personale impiegato;

VISTA la nota del 12.01.2026 pervenuta da AON SpA, protocollata in data 13.01.2026 al n. 340, con la quale comunica la disponibilità al servizio di Brokeraggio assicurativo per l’anno 2026;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) secondo cui "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi d'ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A. e pertanto il valore massimo ammissibile per l'affidamento del servizio in oggetto, riconosciuto mediante retrocessione delle provvigioni da parte delle Compagnie di assicurazione, è stato calcolato in presunti € 4.486,71 esente da IVA, onere finanziario diretto da non imputare a carico del Comune, ma calcolato in base alla percentuale delle provvigioni a carico dei premi assicurativi;

RILEVATO:

- che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della società assicurativa di una quota percentuale relativa al premio di cui al contratto concluso e che, pertanto, la collaborazione del Broker riveste, per tutto quanto esposto, il carattere della non onerosità, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
- che la spesa totale presunta non supera la soglia di € 5.000,00;

RITENUTO OPPORTUNO:

- alla luce di quanto sopra, di procedere all'affidamento diretto in favore della società AON S.p.A. avente sede legale in Milano via Ernesto Calindri n. 6, Partita IVA 11274970158 Codice Fiscale 10203070155, del servizio di brokeraggio per il Comune di Porto Azzurro (Li), per anni 1 (uno) – rinnovabile di un ulteriore periodo se ritenuto opportuno da questo Comune, previa verifica della sussistenza, in capo alla ditta, delle condizioni e requisiti richiesti dalla legge per la stipulazione di contratti con la P.A.;
- dare atto che il conferimento dell'incarico non comporta oneri diretti a carico dell'Ente in quanto al broker competrà una percentuale sull'importo delle polizze attivate presso l'Ente, o che questo andrà a stipulare;
- precisare che in caso di riscontro negativo, rispetto alla verifica di cui sopra, l'affidamento in argomento non si intenderà perfezionato e verranno attivate le competenti procedure di legge;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

VISTA la Visura Camerale acquisita mediante accesso al sistema TELEMACO online messo a disposizione dalla Camera di Commercio, in corso di validità;

Visto il Disciplinare di incarico redatto dal Responsabile dell'Area Amministrativa del comune, all'interno del quale sono riepilogate le condizioni di fornitura del presente servizio, che si allega in copia al presente atto;

Visto che, in adempimento alla legge 13/08/2010, n. 136, è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice **CIG: B9EF7F2CE5**, il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti il presente incarico, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti;

Visto il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Riconosciuta per gli effetti dell' art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

DI PROCEDERE all'affidamento dell'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Porto Azzurro per l'anno 2026;

DI INDIVIDUARE come soggetto idoneo a svolgere tale servizio la AON S.p.A. con sede in Milano via Ernesto Calindri , Partita IVA 11274970158 Codice Fiscale 10203070155;

DI DARE ATTO che in virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stato stimato ai soli fini dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara, in quanto il servizio di consulenza e di brokeraggio;

Di approvare il Disciplinare di incarico redatto dal Responsabile Area Amministrativa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente affidamento non comporta oneri né presenti né futuri per l'Ente in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti di assicurativi;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs 33/2023, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa – Dr. Ciro SATTO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0565 - 921634.

DISPONE

- a) dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CIRO SATTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)